

Meat sounding, interviene la Corte di Giustizia UE

Via libera a "burger vegetali" o espressioni simili legate alla carne

di **Sara Checchi**

Ispettrice amministrativa giuridica presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste

40

**Cosa ha stabilito la Corte
nella recente sentenza
sugli alimenti ottenuti
da proteine vegetali
e accompagnati
in etichetta
da denominazioni
come "bistecca",
"salsiccia" e simili**

Lo scorso ottobre, la Corte di Giustizia dell'Unione europea è intervenuta al fine di tutelare la trasparenza e chiarezza delle informazioni relative agli alimenti ed ha fornito alcune importanti precisazioni in relazione all'etichettatura dei prodotti trasformati contenenti proteine vegetali accompagnati da denominazioni come "bistecca" o "salsiccia" e simili.

La questione sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia nella causa C-438/23 è pervenuta alla disamina dei giudici europei in seguito ad un rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato francese, al quale alcune associazioni del settore vegetale/vegano (l'Association Protéines France, l'Union vegetarienne européenne (EVU), l'Association végétarienne de France (AVF) e la società Beyond Meat Inc.) avevano chiesto l'annullamento del decreto nazionale francese n. 2022-497, che vietava l'uso di denominazioni come

"bistecca" o "salsiccia" per designare prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, senza e anche con l'aggiunta di precisazioni complementari quali "vegetale" o "di soia". Tuttavia, il Consiglio, nutrendo dubbi sulla conformità di tale provvedimento nazionale rispetto al regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di etichettatura degli alimenti, ha sottoposto alla Corte varie questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento stesso: in particolare, i giudici di Strasburgo sono stati invitati a verificare se i consumatori possano essere indotti in errore dall'uso di denominazioni diverse da quelle legali, costituite da termini del settore della macelleria, della pescheria e della salumeria, per descrivere, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale nonché a valutare se la normativa delineata dal regolamento (UE) 1169/2011 osti a che uno Stato membro adotti misure nazionali, come nel caso di specie il decreto n. 2022-497, che regolino o vietino l'uso di tali denominazioni.

Prima di esaminare la decisione della Corte, è però necessario delineare il quadro normativo di riferimento.

Inquadramento normativo

Nel caso di specie, occorre infatti precisare che ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 1169/2011 si intende quale:



- “denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione ad esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività;
- “denominazione usuale”: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;
- “denominazione descrittiva”: una denominazione che descrive l’alimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

Per quanto invece attiene alle informazioni sugli alimenti, l’articolo 7 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
 a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il Paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
 [...]»

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

[...]

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:

a) alla pubblicità;

b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti».

Inoltre, è necessario ricordare che tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011 che devono necessariamente figurare nell’etichetta dei prodotti alimentari vi è la “denominazione dell’alimento”, così come definita dall’articolo 17:

«1. La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.

2. È ammesso l’uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell’alimento



sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell'alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell'alimento
[...]

5. L'allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell'alimento e sulle indicazioni che lo accompagnano».

Infatti, l'allegato VI, intitolato "Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che lo accompagnano", così prevede:

«Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca – oltre all'elenco degli ingredienti – una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa:

- a) in prossimità della denominazione del prodotto; e
- b) in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento».

Pertanto, alla luce del quadro normativo sopra descritto, i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno stabilito quanto segue:

- in primo luogo, gli alimenti devono recare una denominazione;
- in secondo luogo, tale denominazione deve essere una denominazione legale o, in mancanza di tale denominazione, una denominazione usuale o, in mancanza, una denominazione descrittiva;
- in terzo luogo, detta denominazione deve essere precisa, chiara e facilmente comprensibile per i consumatori;
- in quarto luogo, la stessa denominazione non deve indurre in errore i consumatori, in particolare, sulle caratteristiche dell'alimento in questione, tra le quali figurano la natura e la composizione di quest'ultimo, e sulla sostituzione di componenti presenti naturalmente o di ingredienti normalmente utilizzati con componenti o ingredienti diversi;
- in quinto luogo, tali requisiti devono essere rispettati al momento della commercializzazione e della promozione di qualsiasi alimento.

La decisione della Corte di Giustizia UE

Nella sua sentenza la Corte precisa che, nel caso in esame, non esiste alcuna disposizione dell'Unione che imponga l'utilizzo di denominazioni legali per i prodotti a base di proteine vegetali o che prescriva le denominazioni legali applicabili ai prodotti per il solo fatto che essi sarebbero definiti come prodotti di origine animale, senza ulteriori precisazioni.

Secondo la Corte di Strasburgo, le regole di etichettatura prescritte dal regolamento (UE) 1169/2011 tutelano sufficientemente i consumatori, anche in caso di sostituzione totale del solo componente o ingrediente che questi ultimi possono aspettarsi di trovare in un alimento designato da una denominazione usuale o da una denominazione descrittiva contenente determinati termini.

In altri termini, il combinato disposto delle regole di etichettatura di cui agli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) 1169/2011 garantisce la protezione



dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall'uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale, anche nella loro interezza. Alla luce di ciò, uno Stato membro non può impedire, mediante un divieto generale ed astratto, ai produttori di alimenti a base di proteine vegetali di adempiere l'obbligo di indicare la denominazione di tali alimenti mediante l'utilizzo di denominazioni usuali o di denominazioni descrittive, a meno che non venga adottata una denominazione legale. Ciò premesso, se un'autorità nazionale ritiene che le modalità concrete di vendita o di promozione di un prodotto alimentare inducano in errore il consumatore, essa potrà perseguiere l'operatore del settore alimentare interessato e dimostrare che la presunzione di cui sopra è confutata.

La Corte aggiunge, inoltre, che l'armonizzazione espressa prevista dal diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro emani un provvedimento nazio-

nale che stabilisca tenori di proteine vegetali al di sotto dei quali resterebbe autorizzato l'utilizzo di denominazioni, diverse dalle denominazioni legali, costituite da termini provenienti dai settori della macelleria e della salumeria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali.

Conclusioni

La sentenza della Corte di Giustizia sul meat sounding, dando il via libera ad espressioni come "burger vegetali" e denominazioni simili legate alla carne, assume un notevole rilievo all'interno dello scenario europeo e del settore degli alimenti ottenuti da proteine vegetali.

Questa pronuncia, inoltre, mette in evidenza la necessità di adottare misure equilibrate in materia di etichettatura dei prodotti alimentari da parte dei singoli Stati membri dell'Unione europea, al fine di garantire la tutela dei consumatori e un'informazione trasparente.

